

CAMERA DEI DEPUTATI N. 81

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCIACCA, BIELLI, CRUCIANELLI, BOLOGNESI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, e della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, con particolare riguardo alla decoibentazione delle carrozze ferroviarie

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli anni scorsi, in seguito all'incendio di una vettura ferroviaria le cui fiamme dispersero nell'aria polveri di amianto, la procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile della manutenzione e « correnti rotabili » del compartimento delle Ferrovie dello Stato di Napoli, nonché un dirigente della ditta « Slataper » di Trieste alla quale le Ferrovie dello Stato avevano appaltato la decoibentazione delle vetture ferroviarie.

Nei mesi precedenti a questo evento, il pubblico ministero Casella aveva disposto il sequestro di decine di vetture parcheggiate nello scalo ferroviario di Gianturco in attesa di essere decoibentate. Un'altra inchiesta giudiziaria era stata aperta dalla procura di Torre Annunziata in seguito ad una denuncia di lavoratori delle Ferrovie dello Stato che hanno segnalato la presenza di carrozze dismesse « contaminate » nello scalo torrese, documento che sottolinea « le condizioni di estrema pericolo-

sità per la salute dei lavoratori dello scalo ma anche per quella degli utenti e degli abitanti che vivono nella zona ».

A nove anni dalla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, c'è da chiedersi qual è la reale situazione delle carrozze da decoibentare o decoibentate e se esistono pericoli e quali per la salute pubblica.

Occorre che il Parlamento, su una materia così delicata ed importante, sia in grado di sapere quali siano le modalità di decontaminazione delle vetture e qual'è il luogo di stoccaggio, successivo alla rottamazione, dell'amianto stesso.

Ma il problema non è certo limitato alle carrozze ferroviarie. Le circa tremila applicazioni dell'amianto vanno dall'edilizia ai rivestimenti antincendio, agli isolanti, alle condotte, ai tubi per acquedotti, ai tetti ed alle coperture di edifici, alle pavimentazioni ed alle soffittature. Esiste dunque una larga esposizione a questa sostanza per lavoratori e cittadini che vivono nelle vicinanze dei luoghi di produzione o a contatto di queste applicazioni.

Le fibre di amianto sono assunte per inalazione oppure tramite ingestione. L'asbestosi è la malattia dovuta a queste fibre che provoca la cicatrizzazione del sistema polmonare con perdita della capacità funzionale e grave compromissione dell'apparato digerente.

L'amianto provoca tumori maligni della pleura e del peritoneo, chiamati mesoteliomi.

Il mesotelioma ha un tempo di latenza valutato in venti-trenta anni. L'amianto è dunque una vera e propria sostanza cancerogena che non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che ne dovessero essere esposti.

Sono imputabili all'amianto più di quattrocento morti l'anno. Considerando

la lunga latenza delle malattie connesse all'esposizione all'amianto, si possono prevedere un numero crescente di decessi nei prossimi anni.

La citata legge n. 257 del 1992 recepiva dopo un grave ritardo la direttiva 87/217/CEE, del Consiglio, del 19 marzo 1987, che regolamentava l'estrazione, l'importazione la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e dettava norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

In seguito ad una delega legislativa contenuta nella legge comunitaria 1993 (articolo 41 della legge 22 febbraio 1994, n. 146) veniva emanato un decreto con ulteriori norme per l'attuazione della citata direttiva 87/217/CEE, nel quale, con una operazione scientificamente discutibile, venivano fissati dei valori limite per le emissioni di amianto in atmosfera e per la presenza dello stesso materiale negli effluenti liquidi.

Riteniamo che sia non più rinviabile una verifica puntuale e severa dell'attuazione di queste norme, delle loro carenze, facendo scaturire da un bilancio dell'esperienza fin qui condotta in merito alla cessazione dell'impiego dell'amianto e alla bonifica conseguente, ulteriori proposte per rendere più incisiva l'iniziativa delle amministrazioni statali e degli enti locali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, e della direttiva 87/217/CEE).

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, ed in particolare:

1) l'istituzione e il funzionamento della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;

2) la predisposizione e l'efficacia del piano di indirizzo e di coordinamento per la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale addetto al controllo dell'attività di bonifica;

3) la predisposizione dei disciplinari tecnici per il trasporto, il deposito, il trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti di amianto;

4) l'individuazione dei requisiti per l'omologazione nonché la definizione dei requisiti tecnici relativi ai marchi dei prodotti e dei materiali sostitutivi dell'amianto;

5) la definizione delle normative e della tecnologia per gli interventi di bonifica;

6) la definizione e l'efficacia delle norme di attuazione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 527 del 1994;

7) l'attuazione e gli eventuali risultati della Conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria delle tecnologie industriali nonché dell'amianto e dei

prodotti che lo contengono, di cui all'articolo 7 della citata legge n. 527 del 1994;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, da parte dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle aziende sanitarie locali, delle imprese pubbliche e private, anche esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo per la cessazione dell'impiego di amianto;

c) verificare l'attuazione della direttiva 87/217/CEE, del Consiglio, del 19 marzo 1987, recepita dall'articolo 41 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114, con particolare riferimento all'applicazione ed all'efficacia dei valori limite per le emissioni in atmosfera e negli effluenti liquidi, nonché delle norme relative all'obbligo della redazione del piano di lavoro per la demolizione di manufatti e la rimozione di materiali contenenti amianto e per la raccolta e trasmissione dati;

d) svolgere e avviare indagini atte a fare luce sull'applicazione della legge n. 257 del 1992 e in modo particolare sulla decoibentazione delle carrozze ferroviarie;

e) prospettare soluzioni legislative e amministrative ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato e degli enti locali;

f) presentare al Parlamento una relazione sull'attività svolta al termine dei propri lavori nonché riferire ogni volta che lo ritenga opportuno.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami di sua competenza con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati,

scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 392 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e richieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso e a

procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. La Commissione può richiedere alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali, alle aziende sanitarie locali, alle imprese pubbliche e private e a quelle esercenti servizi di smaltimento o qualsiasi altra attività inerente il ciclo per la cessazione dell'impiego di amianto tutti gli atti o documenti ritenuti necessari per le finalità di cui alla presente legge.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punito a norma dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale del-

l'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia. La Commissione si avvale altresì di tre esperti designati, rispettivamente, dai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di quattro esperti designati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

€ 0,26



14PDL0050840